

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE SECONDA

nella persona del giudice unico dott. Luigi BETTINI
ha pronunciato la seguente SENTENZA

Sent. N. ... 626/04

R.G. N. ... 3983/02

Cron. N. ... 4003/04

Rep. N. ... 1292/04

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3983/2002 R.G.
promossa da:

CREDITO SPA

elettivamente domiciliata in VIA :
MANTOVA, presso e nello studio dell'avv.
che la rappresenta e difende;

ATTRICE

contro

P. F. elettivamente domiciliata in VIA :
- MANTOVA, presso e nello studio dell'avv.
.....
che la rappresenta e difende unitamente
agli avv.ti

CONVENUTA

C. F.

CONVENUTO CONTUMACE

in punto a:

“100031 - Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare”

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attrice chiede e conclude:

“Dichiarare che obbligazioni de quibus sono state costituite in pegno da C. F. in favore di Credito Spa, con atto di data certa al 29.08.2001. Dichiarare quindi opponibile la predetta costituzione in pegno al creditore sequestrante Sig.ra F. F. Revocare in conseguenza, dichiarandolo nullo e privo di effetti, il provvedimento di esecuzione di sequestro reso in data 18.06.2002. Con vittoria di spese”.

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

“In via pregiudiziale: Dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. promosso dal Credito Spa, per difetto di legittimazione attiva dello stesso; Dichiarare comunque inammissibile e/o improponibile il ricorso essendo ormai preclusa, da parte del terzo opponente, qualsivoglia opposizione e/o contestazione avverso il contenuto della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa all'udienza del 03.05.2002; In via subordinata di merito: Dichiarare inefficace e/o in opponibile alla creditrice sequestrante, sig.ra F. F., il diritto di pegno vantato dal Credito Spa sulle obbligazioni Credem n. 00/05 intestate a C. F. e, conseguentemente, respingere



l'opposizione dal medesimo proposta. In ulteriore subordine e in via riconvenzionale: Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere ammissibile l'opposizione o efficace e/o opponibile alla creditrice sequestrante il diritto di pegno vantato dal Credito Emiliano Spa sulle obbligazioni Credem n. 00/05 intestate a C. F. dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare l'Istituto medesimo a risarcire i danni tutti patiti dalla creditrice medesima per effetto dell'erronea dichiarazione da esso resa all'udienza 03.05.2002 e per l'incompletezza della stessa, da liquidarsi nella somma minima di € 15.493,68 corrispondente al valore, all'epoca, delle suddette obbligazioni. In ogni caso: Condannare il terzo opponente alla refusione delle spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato il Credito Emiliano s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, si opponeva all'esecuzione di un sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Mantova sui beni di C. F. per la complessiva somma di €. 103.291,38.

Affermava che l'esecuzione era avvenuta nella forma del pignoramento presso terzi e che erano stati assoggettati al vincolo titoli intestati al C. F. - debitore esecutato - e depositati presso lo stesso Credito Emiliano s.p.a., appunto terzo pignorato nella procedura esecutiva.



Aggiungeva che su di essi esisteva tuttavia un pegno a favore della medesima banca, così come risultava dalla dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. all'udienza del 3/5/02 davanti al giudice dell'esecuzione, lo stesso Tribunale di Mantova.

Tale pegno poi era stato costituito a garanzia di un contratto di apertura di credito concessa dalla banca al C

Poiché il pegno aveva data certa anteriore al pignoramento dei titoli e, dunque, era opponibile alla creditrice procedente ed odierna opposta, P. F. l'istituto di credito chiedeva l'accertamento della sua esistenza e della sua opponibilità alla P. con conseguente dichiarazione di inefficacia del provvedimento di esecuzione del sequestro.

Si costituiva in giudizio quest'ultima, negando anzitutto l'ammissibilità della presente opposizione poiché l'art. 619 c.p.c. consente al terzo la sola tutela di diritti reali di godimento, ma non anche quelli di garanzia, qual è il pegno.

Nel merito contestava l'attuale sussistenza del pegno, in realtà già scaduto al momento della dichiarazione del terzo all'udienza, la sua riferibilità al contratto di conto corrente menzionato dalla banca e comunque la sua inefficacia rispetto al suo credito.

Chiedeva, in via riconvenzionale subordinata, la condanna della banca al risarcimento del danno a lei derivato dall'eventuale erroneità della dichiarazione dello stesso terzo all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione.

C. F., benché ritualmente citato, restava contumace.



Istruita solo documentalmente, la causa era trattenuta in decisione il 18/11/03, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere anzitutto dichiarata in via pregiudiziale la contumacia di C. F. , ritualmente citato e non comparso. Ancora in via pregiudiziale deve ritenersi l'ammissibilità ex art. 619 c.p.c. con riferimento all'esecuzione del sequestro, così come ritenuto dalla maggior parte della dottrina e dalla giurisprudenza di merito sul punto.

Ed infatti il richiamo compiuto dall'art. 678 c.p.c., relativo alle forme previste per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, deve ritenersi implicitamente riferito anche ai principi che regolano l'opposizione esecutiva del terzo, che altrimenti resterebbe senza tutela di fronte ad un'attuazione del sequestro lesiva dei suoi diritti.

D'altra parte l'intera procedura d'attuazione dei sequestri è modellata secondo lo schema dell'espropriazione forzata e non secondo quello semplificato dell'attuazione delle misure cautelari ex art. 669-duodecies c.p.c. che fa proprio salvi gli artt. 677 c.p.c. e seguenti relativi all'esecuzione dei sequestri.

Non v'è, quindi, alcuna ragione per ritenere preclusa l'azione di cui all'art. 619 c.p.c. nel caso in cui sia eseguito un sequestro conservativo.

Nel caso di specie, tuttavia, l'azione non è proponibile in concreto, poiché la banca sequestrata, creditrice pignorataria ed odierna opponente, non vanta alcun diritto reale tutelato dalla citata norma.

L'opponente ha, infatti, dedotto di essere titolare di un diritto reale di garanzia, in particolare di un diritto di pegno.

Tale situazione giuridica soggettiva non è però assimilabile al diritto di proprietà né ad altro diritto reale di godimento, dovendosi ritenere che solo a questi ultimi l'art. 619 c.p.c. faccia riferimento, non anche a quelli di garanzia quali l'ipoteca e, appunto, il pegno.

A tale proposito deve anzitutto rilevarsi come il contenuto tipico del diritto di pegno è quello ad essere soddisfatto in via privilegiata sul ricavato della vendita del bene, gravato appunto dalla garanzia.

Il creditore tutela cioè le proprie ragioni di credito, garantite con la consegna di uno specifico bene o dei relativi documenti, con prelazione sul ricavato della vendita in caso di mancato adempimento dell'obbligazione principale assunta dal debitore che ha costituito il pegno, secondo quanto previsto dagli artt. 2786, 2787 e 2796 c.c.

E tuttavia l'esistenza di tale diritto non impedisce a tutti gli altri creditori, in base alla generale e fondamentale previsione di cui all'art. 2740 c.c., di procedere all'espropriazione forzata di tutti i beni del debitore.

L'esistenza di un diritto di garanzia - anche reale - impedisce o può impedire l'esecuzione sui beni oggetto della medesima.

L'art. 2741 c.c. disciplina il diverso piano della soddisfazione dei creditori, tutti eguali ad eccezione di quelli che possono vantare cause legittime di prelazione e, quindi, un diritto di pegno.

Il creditore pignoratizio non può quindi vantare alcun diritto tale da poter impedire l'espropriazione forzata del bene oggetto di pegno, essendo limitato il proprio interesse al soddisfacimento del credito così come garantito e non al bene propriamente individuato.

D'altra parte le norme attributive di un diritto di prelazione fanno eccezione al principio generale della *par condicio creditorum* posto dall'art. 2741/1 c.c., ma non anche a quello espresso dall'art. 2740/1 c.c., che prevede la soggezione di tutti i beni del debitore alla responsabilità patrimoniale, salve le limitazioni espressamente previste dalla legge.

Ed infatti il pegno non implica affatto il riconoscimento di un diritto sostanziale sul bene, come avviene ad esempio nel caso della proprietà o di altro diritto reale di godimento, ma semplicemente il riconoscimento di un diritto alla soddisfazione in via anticipata rispetto agli altri creditori non privilegiati o privilegiati in maniera posteriore.

Ciò è confermato dall'assenza in capo al creditore pignoratizio di ogni potere sulla cosa, come si può desumere dall'art. 2792 c.c., che fa salvo solo quello necessario alla conservazione del bene



medesimo, dall'art. 2744 c.c., che vieta il patto commissorio, e dall'art. 2798 c.c., che impone l'autorizzazione giudiziale per l'assegnazione in pagamento del bene.

Nell'esecuzione per espropriazione forzata, attuata con le modalità del pignoramento presso terzi, il creditore pignoratizio ha quindi soltanto interesse a che il soddisfacimento del credito del precedente avvenga nel rispetto del suo diritto di pegno, ossia in assenza di ogni pregiudizio del credito garantito.

Non può però opporsi all'esecuzione, affermando il proprio diritto di garanzia, per sottrarre il bene al pignoramento e al conseguente soddisfacimento dei creditori precedenti ed intervenuti.

A conferma di ciò deve rilevarsi come secondo un'autorevole opinione dottrinale il diritto di rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio ex art. 2798 c.c. sia strumentale e finalizzato al solo recupero del bene costituito in pegno.

Non a caso secondo quella stessa opinione è ammessa la natura di azione autonoma, poiché la perdita del possesso del bene comporta ex art. 2798/2 c.c. quella della prelazione, e quindi della garanzia.

Ma al di là di questa finalità al creditore pignoratizio non spetta la proposizione di tale azione.

Né può infine eccepirsi che l'azione espropriativa ad opera di altri creditori porti di per sé alla perdita del possesso, e quindi della garanzia.



Ed infatti la consegna del bene all'ufficiale giudiziario o l'asporto di essa dall'organo di giustizia in conseguenza del pignoramento non comportano giuridicamente la perdita del possesso da parte del creditore titolare del diritto di pegno e, quindi, della prelazione che l'art. 2787/2 c.c. lega alla conservazione di tale possesso.

Tale perdita avviene solo per fatti volontari o per iniziativa di terzi privati.

E ciò a tacere del fatto che, nel caso di specie, tale perdita non è avvenuta per la banca opponente, ancora nel possesso giuridico dei titoli al momento dell'opposizione.

È per tali motivi che deve essere rigettata nel caso di specie l'azione ex art. 619 c.p.c., mancando - fra l'altro - l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

La decisione in tal senso della controversia rende superflua l'esame di ogni altra questione di merito, compreso quello della domanda riconvenzionale svolta dall'opposta solo in via subordinata.

Vista l'oggettiva controvertibilità della questione trattata sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando sulla causa promossa dal Credito s.p.a., in persona del legale



rappresentante *pro tempore*, contro P. . . F. . . e C.
F. . . , ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:

- rigetta la domanda;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali.

Mantova, 17/3/04

Il Cancelliere



Depositato in Cancelleria

Oggi **27 MAG. 2004**

Il Cancelliere



Il giudice
df. Luigi Bettini

